



COMUNE DI SALIZZOLE

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE IL SISTEMA “IN HOUSE” ALLA SOCIETA’PARTECIPARA ESA-COM S.P.A DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEI CIMITERI DI SALIZZOLE, ENGAZZA’ E BIONDE PER IL PERIODO 1/10/2020 – 31/12/2025.

SCRITTURA PRIVATA

L’anno 2020 il giorno 17 (diciassette) del mese di dicembre in Salizzole, e nella Casa comunale, sita in Piazza Castello n. 1, si conclude il seguente contratto,

tra

I) CESTARO Sandra, nata a Isola della Scala (VR) l’8 giugno 1960, la quale agisce non in proprio ma come Responsabile dell’ufficio servizi cimiteriali giusta nomina sindacale a prot. n. 41 in data 7/1/2020 e, ai sensi dell’art. 109 co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in coordinazione con l’art. 24 co. 1 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, legale rappresentante del Comune di Salizzole avente sede nel luogo di stipula e codice fiscale 00709050231, attuando la delibera di C.C. n. 34 in data 28/09/2020;

e

II) BARBATI Maurizio, nato a Castelbaldo (PD) l’11 luglio 1964, in qualità di Direttore Generale della Società ESA-Com S.P.A., con sede a Nogara in via Labriola n. 1, C.F. e P.IVA 03062710235, che in seguito per brevità verrà chiamato anche “Affidatario”.

PREMESSO

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2020, esecutiva, l’Amministrazione Comunale di Salizzole affidava alla società partecipata ESA-COM l’esecuzione delle operazioni cimiteriali e di manutenzione dei cimiteri comunali di Salizzole, Bionde ed Engazzà, per il periodo 1/10/2020 - 31/12/2025.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Clausola conferma premessa

1. Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono e confermano la premessa narrativa così come i documenti nella medesima richiamati come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il Comune di Salizzole affida alla ESA-COM S.P.A., che accetta, l’esecuzione delle operazioni cimiteriali e servizi collegati e la manutenzione dei cimiteri comunali di Salizzole, Bionde ed Engazzà.

2. Il servizio dovrà essere svolto dall’Affidatario nei modi previsti nel capitolato speciale per l’affidamento, trasmesso per accettazione dalla Società con pec a prot. 6930 in data 23/09/2020. Il capitolato speciale d’appalto, pur non allegato materialmente al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e, disponibile agli atti d’ufficio, si intende integralmente richiamato.

3. I servizi dovranno essere svolti dalla società ESA-COM S.p.A. con risorse umane, macchine e attrezzature adeguate, mediante organizzazione propria e a proprio rischio, sempre in stretto rapporto con il Comune.

Articolo 3 - Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni

1. Gli interventi da eseguire sono precisati nel capitolato speciale d'appalto citato. Gli interventi saranno soggetti al controllo da parte di un incaricato designato dal Comune, il cui nominativo sarà comunicato tramite l'ordine di esecuzione.
2. Eventuali difficoltà o contrattempi, dovranno essere segnalati all'incaricato o, in sua assenza, direttamente all'ufficio competente.

Articolo 5 – Corrispettivo

1. L'importo di contratto, come indicato nell'offerta a prot. n. 6930 del 23/09/2020, risulta essere di € 20.000,00, oltre IVA di legge.

Articolo 6 Durata

1. L'affidamento decorre dal 1/10/2020 fino al 31/12/2025.

Articolo 7 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per quanto occorrere possa, ove applicabile, la Società assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ponendo in essere tutte le procedure richieste dalle relative disposizioni in particolare la costituzione di uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso Società Poste italiane Spa dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, obbligandosi, altresì, in particolar modo alla comunicazione degli estremi indicativi dello o degli stessi entro 7 giorni dalla accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Lo stesso provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i pagamenti relativi al contratto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. E' prevista la risoluzione del presente atto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 nell'eventualità in cui la Società non si avvalga“.. dell' utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”.

Articolo 8 - Estensione contrattuale

1. Il Comune di Salizzole si riserva di avvalersi della facoltà di estensione contrattuale prevista dalla vigente normativa, che sin d'ora la Società si impegna ad accettare e realizzare.

Articolo 9 – Obblighi e responsabilità dell'Affidatario

1. All'Affidatario farà carico ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e cose di terzi che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione degli interventi in parola. Essa è obbligata ad indennizzare il Committente o terzi dei danni medesimi, rimanendo l'Amministrazione comunale ed il personale addetto completamente sollevati.
2. L'Affidatario sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Committente in dipendenza dell'esecuzione degli interventi.
3. L'Affidatario è parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.
4. E' fatto altresì obbligo alla società appaltatrice di segnalare all'Amministrazione comunale qualsiasi irregolarità dovuta al comportamento di terzi, fornendo nel contempo le indicazioni atte all'individuazione del soggetto autore.

5. Il servizio dovrà essere eseguito con dovuta cura, senza arrecare danni alle strutture presenti all'interno dei locali di proprietà del comune.

Articolo 10 – Divieto di cessione del contratto

1. Resta vietato alla Società, sotto pena di nullità del contratto, la cessione dello stesso. Nel caso di cessione, la stessa resterà priva di effetto alcuno per l'Amministrazione, salva comunque la possibilità per la medesima di recedere dal contratto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso di almeno quindici giorni, con obbligo, da parte della Società del risarcimento dei danni.

2. E' ammesso il subappalto nei limiti di legge.

Articolo 11 – Osservanza norme previste per i lavoratori

1. La Società dovrà osservare la normativa vigente in materia di sicurezza nella gestione degli appalti e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sicurezza, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio, ai fini della tutela dei lavoratori. La Società dovrà essere in grado in ogni momento di dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. La Società dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizi costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro della Categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per categoria, venga successivamente stipulato. La Società assicurerà al proprio personale dipendente i diritti previsti nel contratto di categoria e nello statuto dei lavoratori.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti. In particolare si precisa che gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Salizzole, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 20/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, sono estesi per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo della società ESA-Com S.p.a., con la conseguenza, in caso di violazione, della risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Articolo 12 - Controllo e coordinamento del Comune di Salizzole

1. Al Comune di Salizzole è riservato il controllo sulle azioni di cui all'art. 2 e affidate all'esecuzione della Società e il coordinamento tra le azioni proprie e quelle affidate ad ESA-Com S.p.a.

2. Il controllo e coordinamento di cui trattasi, sarà affidato ai soggetti che hanno disposto l'ordinativo.

Articolo 13 - Spese contrattuali

1. Si danno atto che le spese del presente atto e accessorie sono a carico esclusivo dell'Affidatario, ai sensi dell'art. 16-bis R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, nonché dell'art. 62 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Articolo 14 - Facoltà di recedere dal contratto

1. Il Comune si riserva la facoltà, nei modi e nelle forme di legge, di recedere unilateralmente dal contratto mediante comunicazione scritta nella forma di raccomandata con A.R. o trasmissione via pec con un preavviso di trenta giorni, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni, salvo quanto specificato in ogni singola fattispecie, nei seguenti casi:

a) sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

b) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

- c) gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d) sospensione e/o mancata effettuazione delle prestazioni dedotte nel contratto, salvo che per cause di forza maggiore;
 - e) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
 - f) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l'Affidatario delle spese sostenute e del mancato guadagno.
2. L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato il recesso.
3. La Società può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire lo stesso, in conseguenza di cause non imputabili alla stessa, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile.

Articolo 15 – Trattamento dati personali

1. Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, con il contratto, il Comune di Salizzole designa l'Affidatario quale Responsabile del trattamento.
2. L'Affidatario accetta la nomina a Responsabile del trattamento e si impegna a trattare i dati strettamente necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del contratto. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi derivanti dall'articolo 28 Regolamento EU 2016/679, con particolare attenzione ai punti 2, 3.e 3.g del citato articolo.
3. Il Comune di Salizzole ha facoltà di richiedere una descrizione delle misure tecniche ed organizzative adottate dall'Affidatario affinché ne possa valutare l'idoneità.
4. L'Affidatario si impegna a cancellare i dati del cliente dai propri sistemi entro tre mesi dalla scadenza del contratto.

Articolo 16 - Norma di chiusura - controversie – competenza territoriale-

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà riferimento alla disciplina che regola la materia. E' escluso il ricorso all'arbitrato.
2. In caso di controversia, competente a giudicare sarà il foro di Verona.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile il Comune di Salizzole ed ESA-COM S.p.A. dichiarano di aver predisposto le clausole del presente contratto di comune accordo.

Articolo 17 – Registrazione

1. Si danno atto infine le parti che il presente contratto, riguardando prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrato in caso d'uso, a termini dell'art. 5 c. 2 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

Per il Comune
CESTARO SANDRA

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Per ESA-Com
BARBATI MAURIZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge